

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1846

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **CASOLI, MANCIA, ACONE, PIZZOL, VELLA, SANTINI e GUIZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1989

Amnistia ed indulto: modifica dell'articolo 79 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - I numerosissimi provvedimenti di clemenza emanati dal dopoguerra ad oggi con una scadenza ricorrente e prevedibile hanno trasformato gli istituti dell'amnistia e dell'indulto, da eccezionali strumenti di intervento per comprovate esigenze straordinarie, in rimedi finalizzati ad alleggerire periodicamente il carico delle pendenze giudiziarie penali.

Questa larghezza e questa consuetudine anomala hanno creato aspettativa, se non addirittura certezza, di concessione dei benefici entro periodi non superiori ai tre-quattro anni, con conseguenze negative per la seria, regolare e funzionale amministrazione della giustizia.

In particolare l'obiettivo di far maturare il termine per l'appuntamento con l'immancabi-

le indulgenza induce ad adottare espedienti dilatori di ogni tipo e ad usare gli strumenti processuali di gravame non come correttivi di errori, ma come mezzi di rinvio della decisione finale.

Alla vanificazione della attività processuale si aggiunge adesso il più grave rischio della non utilizzazione degli istituti finalizzati (come il patteggiamento) ad una rapida conclusione del processo, addirittura prima della fase dibattimentale.

E ciò perchè la prospettiva della amnistia (o della prescrizione) induce gli interessati a rifiutare ogni occasione di abbreviazione delle procedure.

Donde l'esigenza non più differibile di restituire all'istituto dell'amnistia e a quello

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'indulto la loro fisiologica connotazione di eccezionalità.

Per sottolineare questo aspetto si è ritenuto non solo opportuno ma addirittura necessario

inserire esplicitamente nel testo dell'articolo 79 della Costituzione il requisito della eccezionalità degli eventi o delle esigenze ai quali ricollegare la concedibilità dell'amnistia e dell'indulto.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere in presenza di eventi e di esigenze di comprovata eccezionalità.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione».